



-2191/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14283/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 2191

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.1.

- Dott. RENATO RORDORF - Presidente - Ud. 16/12/2015
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14283-2011 proposto da:

(omissis) (c.f. (omissis) ),

elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis), presso l'avvocato (omissis), che la rappresenta

e difende unitamente all'avvocato (omissis),

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2015

**contro**

2096

(omissis) (c.f. (omissis) ), in proprio e

nella qualità di titolare della omonima impresa

agricola individuale, elettivamente domiciliato in

(omissis) , presso  
l'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati (omissis) ,  
(omissis) , giusta procura a margine del  
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 544/2010 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (omissis)  
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.

1. Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2004, (omissis) (omissis) – titolare dell'omonima azienda produttrice di vini contrassegnati dal marchio, depositato il 5 maggio 2003 e registrato il 9 giugno 2006, recante in evidenza il cognome "(omissis)" – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, (omissis), titolare anch'egli di un'azienda vinicola con sede, al pari di quella dell'attrice, in (omissis) (omissis). L'attrice deduceva che l'uso, da parte di (omissis), titolare di un'azienda produttrice degli stessi vini da lei commercializzati, del medesimo cognome "(omissis)" quale segno distintivo del prodotto, concretava un illecito, poiché costituiva una violazione dei diritti di esclusiva derivanti alla istante dalla registrazione del marchio suddetto. All'azione resisteva il convenuto, spiegando domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del marchio in discussione, per difetto di novità e per illiceità della richiesta di registrazione. Il Tribunale adito, con sentenza n. 131/2007, depositata l'11 gennaio 2007, rigettava la domanda riconvenzionale ed, in accoglimento della domanda principale, condannava (omissis) alla rifusione dei danni subiti dalla controparte, inibendo l'uso del patronimico (omissis) come segno distintivo del prodotto commercializzato dal convenuto.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello (omissis), con atto di citazione notificato il 12 novembre 2007. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 544/2010, depositata il 19 aprile 2010, disattendeva il gravame in relazione alla domanda di nullità del marchio registrato, mentre lo accoglieva sotto il profilo delle domande di contraffazione del marchio e di risarcimento dei danni proposta da (omissis), che venivano disattese dal giudice del gravame.
3. Per la cassazione della sentenza n. 544/2010 ha proposto, quindi, ricorso (omissis) nei confronti di (omissis), affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
4. Il resistente ha replicato con controricorso e con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso, (omissis) denuncia la violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

1.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, a parere della ricorrente, nel ritenere – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – che l'uso, da parte di (omissis), di un marchio contrassegnato dal patronimico "(omissis)", accompagnato dal nome di battesimo (omissis) e dalla raffigurazione delle colline langarole, non fosse suscettibile di integrare una contraffazione di tale marchio. E ciò in quanto, ad avviso del giudice di seconde cure, il marchio depositato da (omissis), prima dell'inizio della produzione dei medesimi vini da parte dell'odierno resistente, recherebbe esclusivamente l'indicazione – in posizione centrale – del patronimico "(omissis)", non accompagnato da alcun'altra indicazione.

1.2. Assume, per converso, la ricorrente che, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, il "cuore" del marchio patronimico sarebbe rappresentato proprio dall'indicazione del cognome, sicché ad escludere l'illecito denunciato non varrebbe la mera aggiunta, a tale elemento "principe", del prenome del titolare dell'azienda produttrice e della raffigurazione collinare contenuti nel marchio concorrente.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La Corte di Appello non ha, difatti, violato il disposto delle succitate norme di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 30 del 2005, avendo correttamente affermato – in conformità all'insegnamento costante di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 13178/2004; 29789/2011; 6021/2014) – che il "cuore" dei marchi patronimici risiede effettivamente nel cognome. E tuttavia, con valutazione in fatto – che non si palesa macroscopicamente erronea o illogica, sul piano motivazionale – ha accertato che, nel caso concreto, la violazione del marchio in questione non sia ravvisabile, avendo l'odierno

resistente fatto uso del cognome "(omissis)", preceduto dal prenome "(omissis)" ed accompagnato dal disegno - del tutto assente nel marchio registrato da (omissis) - delle colline langarole.

Di più, la Corte territoriale ha affermato - citando ad esempi diversi casi verificatisi nella medesima area albese, alla quale appartengono le produzioni di entrambe le parti in causa - che nello specifico settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressoché omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio. Sicché, avendo - nello specifico settore produttivo in questione - il patronimico una minore valenza distintiva, l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi (come, nel caso concreto, le colline langarole), è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende.

2.2. Ebbene, tale giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in quanto ancorato alle peculiarità della vicenda ed alle particolari caratteristiche complessive del marchio registrato dalla ricorrente, non può costituire oggetto di riesame in questa sede, neppure sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*). La motivazione omessa o insufficiente è configurabile, infatti, soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudicante, sulla base degli elementi acquisiti, al convincimento manifestato nella decisione adottata. Per contro, il vizio in parola non può essere riscontrato, qualora vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova

pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.S.U. 24148/2013).

2.3. Per tali ragioni, pertanto, la censura non può trovare accoglimento.

3. Il ricorso proposto da (omissis) deve, di conseguenza, essere integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.12.2015.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

